

SI PRENOTI

A DEBITO

(artt. 146 d.p.r.  
115/2002 e 59  
d.p.r.131/1986)



Repubblica italiana  
In nome del popolo italiano  
Tribunale di Milano  
Sezione II civile  
Fallimentare

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori  
Dott. Alida Paluchowski Presidente  
Dott. Luisa Vasile Giudice  
Dott. Sergio Rossetti Giudice Relatore  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento per dichiarazione di fallimento

R.G. 320/2019 Pre-Fall.

promosso su istanza depositata in data 26.2.2019

**DA**

SAVINI DUE S.R.L. [C.F. 00015567276], con l'avv. PAOLA DAMIANI;

nonché

R.G. 532/2019 Pre-Fall

su istanza promossa in data 1.4.2019

**DA**

LA FALEGNAMERIA ADRIATICA S.R.L., [C.F. e P.IVA 00979710449], con l'avv. LIVIA VERRILLI

nonché

R.G. 801/2019 Pre-Fall

su istanza promossa in data 16.5.2019

**DA**

DCG SRL (PIVA 08856760965), con l'avv. ALESSANDRA MILANOLI

nonché nell'ambito del Concordato Preventivo

R.G. 41/2019 C.P.

su istanza promossa in data 23.5.2019

**DA**

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO





### NEI CONFRONTI DI

SHERNON HOLDING S.R.L. [C.F. 10127500964], con sede legale in Milano VIA STATUTO 10 con gli avv.ti Riccardo Agostinelli, Sergio Fulco, Matteo Mengoni e Riccardo Sgrò

\*\*\*\*\*

### Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;  
rilevato in fatto che in pendenza di due ricorsi per la dichiarazione di fallimento promossi da SAVINI DUE S.R.L. e LA FALEGNAMERIA ADRIATICA S.R.L. e di cui la Shernon Holding s.r.l. ebbe rituale notifica via PEC il 4.4.2019, la società resistente ha depositato domanda di concordato in bianco con riserva in data 11.4.2019;  
per quanto concerne l'ulteriore – complesso - sviluppo della vicenda processuale, si rinvia al contestuale provvedimento con cui, in data odierna, questo Tribunale, ha dichiarato la inammissibilità della proposta di concordato ex art. 162 L.F., evidenziando tra l'altro, come l'elevato debito maturato in soli 9 mesi di attività (iniziata il 9.8.2018) per oltre 90 milioni, i costi fissi di gestione per oltre 5 milioni al mese, l'assenza di credito bancario sin dal novembre/dicembre 2018, la totale assenza di fiducia dei fornitori che rifiutavano le prestazioni di merci in mancanza del loro pagamento immediato, gli inadempimenti nei confronti delle Amministrazioni Straordinarie del Gruppo Mercatone Uno e la revoca del diritto di opzione relativo agli immobili di proprietà della procedura di amministrazione straordinaria, originariamente vantato dalla società resistente e sulla cui base, in via del tutto astratta, si poteva immaginare la predisposizione di un piano concordatario in continuità aziendale, in uno con l'assenza di finanziamenti in grado di inertizzare le spese di gestione in prededuzione, impedivano di dare ulteriore seguito alla domanda di concordato;  
osserva quanto segue.

1. sussistono, ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015, la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, dal momento che il centro principale degli interessi della società è situato in Italia e, precisamente, la sede legale è situata in Milano, via Statuto n. 10 e non ricorrono elementi per localizzare un'eventuale sede diversa;
2. Per ciò che attiene i parametri di fallibilità, è stata la stessa resistente, nel proporre il concordato, a dare prova della inoperatività delle soglie di esenzione, che peraltro emerge da tutta la documentazione contabile prodotta che, a tacer d'altro, evidenzia debiti per oltre 90.000.000 di euro.
3. Pur in presenza dei requisiti dimensionali per l'assoggettamento dell'impresa all'amministrazione straordinaria di cui al d.lgs. 270/1999 deve osservarsi come, nel caso di specie, la Shernon abbia assunto i lavoratori attualmente in forze presso di sé (in numero di circa 1860) solo in forza del contratto "relativo alla cessione dei complessi aziendali di M. Estate s.p.a. in A.S., Mercatone Uno Services s.p.a. in A.S., M. Business s.r.l. in A.S., Mercatone Uno Finance s.r.l. in A.S., Mercatone Uno Logistics s.r.l. in A.S., M. Uno Trading s.r.l. in A.S., M. 73 s.r.l. in A.S., e delle rimanenze di M. Business s.r.l. in A.S., Mercatone Uno Logistics s.r.l. in A.S. e M. 73 s.r.l. in A.S." **concluso il 9.8.2018** e, pertanto, da meno di un anno dalla presente dichiarazione di fallimento (v. art. 2, comma 1, lett. a) d.lgs. 270/1999);
4. Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 15, ultimo comma, L.F. dal momento che i ricorrenti vantano crediti per circa € **750.000** e che risultano dagli atti altri crediti verso terzi (Agenzia della Riscossione) per oltre € **4 mln**.
5. Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, "*si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire*







*meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti"* (Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789) ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento; la pesante situazione debitoria; inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo.

6. È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile dalle premesse del presente provvedimento e dal decreto di inammissibilità della domanda concordataria che dimostra allo stato la incapacità anche di comporre la propria crisi;

7. Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa nel fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di fallimento.

Allo stato, in considerazione dei costi di gestione già maturati e di quelli che potrebbero maturare in prededuzione (si richiamano le dichiarazioni del commissario e quelle confessionarie dell'imprenditore, agli atti della procedura concordataria, in ordine alla maturazione mensile di circa 5/6 milioni di perdite), non sembrano sussistere le condizioni per disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa senza determinare un grave pregiudizio ai creditori a norma dell'art. 104, comma 1, l.f.; in ogni modo, il Curatore provvederà tempestivamente a proporre, ricorrendone i presupposti, la richiesta di continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa a norma dell'art. 104, comma 2, l.f. ovvero, in assenza dei suoi presupposti, la richiesta di sciogliersi dal contratto di cessione dei complessi aziendali di cui al punto 3. che precede a norma degli artt. 72 e 73 l.f.; deve osservarsi, infatti, che la cessione in oggetto era stata pattuita con riserva di proprietà in favore delle Amministrazioni Straordinarie interessate e che l'immediata restituzione dell'azienda dei complessi aziendali oggetto della cessione in data 9.8.2018 alle Amministrazioni Straordinarie in uno con le rimanenze di magazzino, secondo le condizioni da concordare tra la procedura fallimentare e le procedure di Amministrazione Straordinaria in un'ottica di leale collaborazione, potrebbe consentire di salvaguardare, nell'interesse dell'Amministrazione Straordinaria, il valore delle aziende in una prospettiva di futura cessione ad altro imprenditore, e di valorizzare, nell'interesse dei creditori del fallimento, le rimanenze, scongiurando l'altrimenti inevitabile interruzione di ogni attività d'impresa e l'esitazione del magazzino di competenza della procedura fallimentare a prezzi vili;

L'individuazione del Curatore avviene nel rispetto del criterio dettato dal comma III dell'art. 28 L.F. come modificato dall'art. 5 D.L. 83/2015 (conv., con L. 132/2015).

#### **P.Q.M.**

- 1) DICHIARA il fallimento di SHERNON HOLDING S.R.L. [C.F. 10127500964], con sede legale in Milano VIA STATUTO 10;
- 2) NOMINA Giudice Delegato il dott. Sergio Rossetti;
- 3) NOMINA Curatore, **l'avv. Marco Angelo Russo**;
- 4) ORDINA al fallito, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
- 5) FISSA per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del **22/10/2019, ore 09:50**, ampliati così i termini di cui all'art. 16 n. 4 l.f. in considerazione della particolare complessità della procedura, innanzi al Giudice Delegato dott. Sergio Rossetti, avvertendo per il fallito/legale rappresentante della fallita che può chiedere di





essere sentito ai sensi dell'art. 95 L.F. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

- 6) ASSEGNA ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 LF;
- 7) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del fallito (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
- 8) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 87 L.F., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 L.F. autorizzando sin d'ora il curatore a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;
- 9) INVITA il curatore fallimentare entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, a comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita, autorizzandolo sin d'ora alla apertura della casella di posta elettronica certificata;
- 10) ORDINA ai sensi dell'art. 17 LF, che la presente sentenza sia notificata in copia integrale al debitore fallito ai sensi dell'art. 137 c.p.c. e comunicata per estratto ai sensi dell'art. 136 c.p.c. al curatore, al creditore istante ed al Pubblico Ministero,
- 11) DISPONE la trasmissione per estratto all'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione, e per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 23/05/2019.

Il Giudice estensore  
*Dott. Sergio Rossetti*

Il Presidente  
*Dott. Alida Paluchowski*

